Servizio Sanitario Nazionale

Regione Siciliana Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Tel. 0922 407111 * Fax 0922 401229
P.Iva e C.F. 02570930848

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE
U.O.C. SERVIZIO COORDINAMENTO NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
Direttore f.f. Dott. Antonio Vetro
VIALE DELLA VITTORIA 321- 92100 AGRIGENTO TEL 0922/407483

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

Il Piano Educativo Individualizzato è redatto dalla UO NPI e dagli insegnanti curriculari e di sostegno con la collaborazione dei familiari dell'alunno e di eventuali operatori dei servizi sociali.
Sarà cura dei docenti curriculari e di sostegno predisporre una bozza del PEI
"I soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, in sede di formulazione del piano educativo individualizzato, elaborano proposte relative alla individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno. " (ART 3 COMMA 2 DPCM 185 DEL 2006)

Procedura

Entro il 30 luglio di ogni anno va definito il PEI per l'anno scolastico successivo (art. 3 comma 1 DPCM 185 del 2006)

La scuola comunica alla NPI distrettuale un elenco nominativo degli alunni che necessitano di PEI e concorda una riunione preliminare con il responsabile del "gruppo h" da tenersi presso l'UO NPI. Il girono dedicato è il giovedì dalle pre 9.00 alle ore 11.00.
Previa valutazione della situazione sanitaria a cura dell'UO NPI e della situazione scolastica, si svolge una riunione del gruppo di lavoro a scuola per la redazione del PEI. Giorno dedicato è il Giovedì in orario ante e post meridiano.
La scuola provvede a invitare i diversi attori coinvolti (NPI e Consiglio di classe con la collaborazione dei familiari dell'alunno.

Verifica: Maggio - giugno

Come previsto dall'art 6 dpr 24 febbraio 1994:
La scuola concorda il calendario con il referente distrettuale NPI per gli alunni disabili calendario.
Entro il **10 aprile** la scuola comunica alla NPI distrettuale un elenco nominativo degli alunni che necessitano la verifica del PEI e concorda una riunione preliminare con il responsabile del "gruppo h" da tenersi presso l'UO NPI. Il girono dedicato è il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00.
Previa valutazione della situazione sanitaria a cura dell'UO NPI e della situazione scolastica, è programmata una riunione del gruppo di lavoro a scuola per la verifica del PEI. Giorno dedicato è il Giovedì in orario ante e post meridiano.
La scuola provvede a invitare i diversi attori coinvolti nella verifica (NPI e docenti curricolari e di sostegno con la collaborazione dei familiari dell'alunno).
Sarà cura dei docenti curricolari e di sostegno predisporre una bozza della Verifica PEI

È auspicabile la redazione di un calendario congiunto, entro il mese di **settembre**, tra NPI e Scuola per tutti gli adempimenti e per tutti gli alunni.

Alunni disabili sensoriali

E' auspicabile che la famiglia e la scuola contattino gli specialisti dell'asp (audiologo e oculista).
Non si potrà procedere ai vari adempimenti sopra illustrati in assenza dello specialista per la disabilità sensoriale.

Alunni disabili ultradiciottenni

Per tutti gli adempimenti inerenti la diagnosi funzionale, il profilo dinamico funzionale ed il PEI, i compiti specifici, sono espletati dal Centro salute mentale territorialmente competente. L'UO NPI ed il CSM regolano con apposito protocollo il passaggio di competenze.

Riferimenti normativi

DPR 24 febbraio 1994

" 5. Piano educativo individualizzato. - 1. Il Piano educativo individualizzato (indicato in seguito con il termine P.E.I.), è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992.

2. Il P.E.I. è redatto, ai sensi del comma 5 del predetto art. 12, congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla USL e/o USSL e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno.

3. Il P.E.I. tiene presenti i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche, di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 13 della legge n. 104 del 1992.

4. Nella definizione del P.E.I., i soggetti di cui al precedente comma 2, propongono, ciascuno in base alla propria esperienza pedagogica, medico-scientifica e di contatto e sulla base dei dati derivanti dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale, di cui ai precedenti articoli 3 e 4, gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione ed integrazione scolastica dell'alunno in situazione di handicap. Detti interventi propositivi vengono, successivamente, integrati tra di loro, in modo da giungere alla redazione conclusiva di un piano educativo che sia correlato alle disabilità dell'alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell'alunno comunque disponibili.

6. Verifiche. - 1. Con frequenza, preferibilmente, correlata all'ordinaria ripartizione dell'anno scolastico o, se possibile, con frequenza trimestrale (entro ottobre-novembre, entro febbraio-marzo, entro maggio-giugno), i soggetti indicati al comma 6 dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992, verificano gli effetti dei diversi interventi disposti e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico sull'alunno in situazione di handicap. 2. Le verifiche di cui al comma precedente sono finalizzate a che ogni intervento destinato all'alunno in situazione di handicap sia correlato alle effettive potenzialità che l'alunno stesso dimostri di possedere nei vari livelli di apprendimento e di

prestazioni educativo-riabilitative, nel rispetto della sua salute mentale. 3. Qualora vengano rilevate ulteriori difficoltà (momento di crisi specifica o situazioni impreviste relative all'apprendimento) nel quadro comportamentale o di relazione o relativo all'apprendimento del suddetto alunno, congiuntamente o da parte dei singoli soggetti di cui al comma 1, possono essere effettuate verifiche straordinarie, al di fuori del termine indicato dallo stesso comma 1. Gli esiti delle verifiche devono confluire nel P.E.I."